

**PROCEDURA APERTA
SOPRASOGLIA COMUNITARIA, SETTORI
ORDINARI, PER L'ASSEGNAZIONE DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEL
VERDE Codice EER 20.02.01.**

CIG: 9416063CFD

CAPITOLATO DI GARA

Sommario

<i>Art. 1 - (Oggetto dell'appalto)</i>	3
<i>Art. 2 - (Clausola sociale)</i>	3
<i>Art. 3 - (Durata del servizio)</i>	4
<i>Art. 4 - (Caratteristiche generali ed oneri a carico dell'appaltatore)</i>	4
<i>Art. 5 - (Trattamento dei lavoratori)</i>	4
<i>Art. 6 - (Ordini di servizio)</i>	5
<i>Art. 7 - (Comunicazione di inconvenienti)</i>	5
<i>Art. 8 - (Controlli)</i>	5
<i>Art. 9 - (Penali)</i>	6
<i>Art. 10 - (Esecuzione d'ufficio dei lavori)</i>	7
<i>Art. 11 - (Recapito dell'appaltatore)</i>	7
<i>Art. 12 - (Obbligo di continuità dei servizi)</i>	7
<i>Art. 13 - (Integrazione dei servizi affidati)</i>	8
<i>Art. 14 - (Servizi festivi)</i>	8
<i>Art. 15 - (Importo dell'affidamento)</i>	8
<i>Art. 16 - (Invariabilità del prezzo contrattuale)</i>	8
<i>Art. 17 - (Pagamento)</i>	8
<i>Art. 18 - (Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)</i>	9
<i>Art. 19 - (Firma del contratto)</i>	9
<i>Art. 20 - (Cauzione provvisoria – definitiva, spese)</i>	10
<i>Art. 21 - (Garanzie)</i>	10
<i>Art. 22 - (Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)</i>	10
<i>Art. 23 - (Specifiche tecniche)</i>	11
<i>Art. 24 - (Certificazione qualità)</i>	11
<i>Art. 25 - (Codici etici o di comportamento)</i>	12
<i>Art. 26 - (Cessione e subappalto)</i>	12
<i>Art. 27 - (Risoluzione del contratto)</i>	12
<i>Art. 28 - (Obblighi trattamento dati)</i>	13
<i>Art. 29 - (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)</i>	14
<i>Art. 30 - (Segreti tecnici e commerciali)</i>	14
<i>Art. 31 - (Conformità al D.Lgs. n. 231/2001)</i>	14
<i>Art. 32 - (Spese contrattuali)</i>	15
<i>Art. 33 - (Controversie)</i>	15

Art. 1 - (Oggetto dell'appalto)

Oggetto del presente Capitolato è l'assegnazione del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti "verde" (sfalci e piccole potature), di cui al Codice EER 20.02.01, da effettuarsi a favore delle utenze domestiche e non domestiche site nel territorio del Comune di Massa ad esclusione delle frazioni montane. I quantitativi di rifiuto stimati annualmente sono pari a circa 1.480,00 (millequattrocentoottanta virgola zero zero) tonnellate, senza che detta quantità rappresenti vincolo o garanzia per le future raccolte.

Il servizio deve essere effettuato sei giorni la settimana, dal lunedì al sabato, ed ogni giorno verrà servita una zona differente territorialmente definita da ASMIU (come da allegato n. 5). La singola utenza potrà conferire un massimo di n. 5 sacchi a settimana. Il servizio sarà prestato dall'incaricata, con impiego della quantità e qualità di manodopera tale da consentire lo svolgimento con la necessaria diligenza. L'orario del servizio deve essere organizzato in funzione della sua compatibilità con gli altri servizi resi dagli operatori ASMIU senza che da tale esigenza derivi per l'incaricata e per i suoi prestatori di lavoro alcun rapporto di dipendenza e di sovraordinazione gerarchica da ASMIU. Tutti i materiali e tutti i mezzi da utilizzare per l'espletamento del servizio sono a totale carico dell'affidataria esclusi i sacchi ed i volantini, di cui infra, che verranno forniti dalla Committente. L'Affidataria assicura la rispondenza alle misure di sicurezza sul lavoro.

Il rifiuto raccolto dovrà essere conferito presso l'impianto di CERMEC spa ed i costi di smaltimento resteranno a carico di ASMIU.

L'affidataria dovrà consegnare all'utenza i sacchi, forniti da ASMIU, nella modalità di uno contro uno (massimo cinque sacchi ad utenza), procedendo al ritiro presso il magazzino ASMIU, o altro luogo da questa indicato.

L'aggiudicataria garantisce, inoltre, per tutta la durata del presente contratto, la reperibilità in qualsiasi contesto operativo, ambientale e climatico, tutti i giorni feriali e festivi, 24 ore su 24, per l'effettuazione di interventi entro un'ora dalla formale richiesta da parte della Committente.

L'affidataria si impegna a svolgere, infine, le attività di volantinaggio presso l'utenza interessata dal servizio a seguito dell'eventuale consegna da parte della committenza del relativo materiale pubblicitario.

Art. 2 - (Clausola sociale)

L'appaltatore dovrà provvedere all'utilizzo dei lavoratori attualmente impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto, come da prospetto personale allegato (Allegato n. 6), sempre che il loro numero e la qualifica sia armonizzabile con le sue esigenze e sempre che gli stessi non siano stati ricollocati nell'ambito dell'organizzazione degli attuali esecutori.

Si impegna inoltre al rispetto dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale recita: "Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale

del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale del contratto"

Art. 3 - (Durata del servizio)

Il servizio dovrà obbligatoriamente essere avviato entro 30 (trenta) giorni solari continuativi, decorrenti dalla data di aggiudicazione. Il servizio avrà la durata di anni 2 rinnovabile per un ulteriore anno a seguito di comunicazione scritta da parte della stazione appaltante.

Qualunque causa di ritardo nell'attivazione del servizio dovrà essere tempestivamente comunicata dall'appaltatore all'amministrazione aggiudicatrice. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né potrà essere invocato dal fornitore come giustificazione del ritardo. I fatti di forza maggiore che, prevedibilmente, possono produrre ritardi nell'avvio dell'esecuzione del servizio devono essere tempestivamente comunicati all'amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso di ritardi, rispetto al termine indicato al comma 1 del presente articolo, non giustificati da cause di forza maggiore, verrà applicata, una penale giornaliera pari ad € 500,00 (euro cinquecentetecento virgola zerozero). Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo oltre i giorni previsti, l'amministrazione aggiudicatrice sarà comunque libera di risolvere il contratto di pieno diritto e senza formalità di sorta, incamerando la cauzione e di procedere all'acquisizione di altri beni in danno dell'aggiudicatario, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

E' prevista una penale minima pari ad € 100 (cento) anche nel caso non vengano rispettati i tempi di intervento sulle richieste di cui al penultimo paragrafo dell'articolo 1 del presente capitolato, a cui sarà aggiunta la fatturazione degli interventi effettuati da ASMIU in luogo dell'aggiudicataria e fatto salvo il riaddebito di eventuali spese sostenute.

Art. 4 - (Caratteristiche generali ed oneri a carico dell'appaltatore)

L'appaltatore dovrà svolgere il servizio con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature, macchinari, personale, organizzazione ed a proprio rischio. Il personale addetto a questo servizio, dovrà mantenere un aspetto decoroso e un comportamento consono al luogo dove verrà svolto il servizio. L'appaltatore provvederà all'esecuzione dei lavori, con personale qualificato, in maniera tale da assicurare la realizzazione di quanto previsto a perfetta regola d'arte. E' obbligato, altresì, ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento ed assunzione obbligatoria.

Sono a carico dell'appaltatore il risarcimento, ai proprietari o ai terzi, dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell'esecuzione delle attività svolte.

Art. 5 - (Trattamento dei lavoratori)

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. E'

tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Art. 6 - (Ordini di servizio)

Per tutto quanto concerne l'osservanza del presente Capitolato, l'appaltatore dovrà eseguire gli ordini che gli verranno impartiti da ASMIU per mezzo di un proprio incaricato. A fronte di semplice richiesta, l'appaltatore sarà tenuto a presentarsi presso ASMIU personalmente o per mezzo di un suo rappresentante autorizzato.

Art. 7 - (Comunicazione di inconvenienti)

L'appaltatore ha l'obbligo di avvertire immediatamente il Responsabile del Servizio di ASMIU in merito ad eventuali inconvenienti constatati, i quali impediscano il regolare svolgimento del servizio, restando responsabile sia dell'incompleto servizio, sia dei danni conseguenti al mancato avviso.

Art. 8 - (Controlli)

L'amministrazione aggiudicatrice provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dall'appaltatore a mezzo del Responsabile del Servizio

Ulteriore controllo circa il rispetto delle disposizioni del presente Capitolato verrà realizzato anche attraverso la presentazione da parte dell'appaltatore di:

A) Report mensile aziendale. Il report mensile aziendale è basato sulle informazioni del sistema di controllo di gestione dell'appaltatore e redatto in funzione delle necessità del presente Capitolato. Tale report è costituito da un'analisi, per ogni servizio svolto, dei risultati, dei processi di produzione dei servizi appaltati e dalla dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi.

B) Report giornaliero. Compilato e trasmesso quotidianamente all'amministrazione aggiudicatrice e contenente la rendicontazione dei servizi svolti con particolare riferimento al peso del materiale raccolto, avrà la funzione di permettere un monitoraggio costante da parte dell'amministrazione aggiudicatrice circa lo stato o la realizzazione del servizio.

L'appaltatore dovrà inoltre fornire il report mensile, in accompagnamento alla fattura per il pagamento del corrispettivo.

La mancanza o l'incompletezza dei report costituirà motivo sufficiente per l'applicazione delle relative sanzioni previste all'articolo successivo e nei casi più gravi, per la sospensione dei relativi pagamenti, senza ulteriori diritti da parte dell'appaltatore.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di svolgere controlli casuali a campione sui mezzi e sul personale impiegato. Pertanto, l'appaltatore dichiara sin d'ora di porre l'amministrazione aggiudicatrice in condizione di effettuare tali controlli in spirito di leale e reciproca fiducia, impegnandosi a rimuovere ogni ostacolo che intralci l'opera dei soggetti delegati alle verifiche.

Eventuali ulteriori informazioni/controlli potranno essere definiti e formalizzati con successivi accordi in ragione anche delle necessità legate alle legislazioni vigenti.

Art. 9 - (Penali)

In caso di mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, oltre all'obbligo di ovviare entro 24 ore alle conseguenze dell'infrazione contestata, sono stabilite a carico dell'appaltatore le seguenti sanzioni:

- a) per mancato servizio per un'intera giornata si applicherà una penale pari ad € 500,00 (cinquecento virgola zerozero);
- b) per mancato servizio parziale (ad esempio servizio non svolto in alcune vie o zone) si applicherà una trattenuta pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per la prima infrazione e di € 150,00 (euro centocinquanta virgola zero zero) per quelle successive;
- c) per inadempienze alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio, da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento virgola zero zero) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille virgola zero zero);
- d) per ogni altra inadempienza nelle modalità esecutive diverse da quelle stabilite nonché per la mancanza o incompletezza dei report verrà erogata una sanzione di € 150,00 (euro centocinquanta virgola zero zero);
- e) salvo quanto previsto nelle lettere precedenti, per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato, da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento virgola zero zero) ad un massimo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento virgola zero zero). L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di raddoppiare la sanzione dopo il secondo rilievo ufficiale.

Le infrazioni anzidette saranno accertate dal Responsabile del Servizio e l'amministrazione aggiudicatrice darà comunicazione all'appaltatore, il quale dovrà, entro 7 (sette) giorni di calendario, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dall'amministrazione aggiudicatrice, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultimo, a spese dell'appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dall'amministrazione aggiudicatrice sulla rata del canone in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, l'amministrazione aggiudicatrice avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, la cauzione

dovrà essere ricostituita nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'appaltatore.

In caso di forza maggiore l'appaltatore, al fine di assicurare comunque la regolarità del servizio, potrà ricorrere al subappalto, previa comunicazione scritta all'amministrazione aggiudicatrice e trasmissione dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti del subappaltatore ove necessaria.

Art. 10 - (Esecuzione d'ufficio dei lavori)

L'applicazione di ammende non pregiudicherà il diritto di ASMIU a procedere all'esecuzione d'ufficio del servizio, o di parte di esso, a carico dell'appaltatore, qualora questo, per rifiuto di dare esecuzione ad un ordine, per negligenza, per inosservanza agli obblighi e condizioni stipulate o per impiego di mezzi d'opera insufficienti o difettosi, non lo svolga regolarmente. In tal caso ASMIU potrà procedere direttamente, servendosi, se del caso, del proprio personale e delle proprie attrezzature, o a mezzo di altra ditta all'esecuzione del servizio svolto irregolarmente.

Art. 11 - (Recapito dell'appaltatore)

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del Servizio di ASMIU un recapito di telefono, dove possa essere facilmente reperito. Le comunicazioni effettuate a detto recapito, dal Responsabile del Servizio di ASMIU, o da chi per esso, si considereranno personalmente recapitate all'appaltatore.

Art. 12 - (Obbligo di continuità dei servizi)

I servizi oggetto dell'affidamento contemplati nel presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge n. 146 del 12/06/1990 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

L'impresa deve usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza del "buon padre di famiglia" ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile.

I servizi in affidamento non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere documentate.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi del presente Capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le 24 (ventiquattro) ore successive dallo stesso.

Inoltre, qualora l'abbandono o la sospensione, totale o parziale dei servizi in affidamento sia ingiustificata, l'amministrazione aggiudicatrice potrà disporre la risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato.

L'affidamento comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati nel presente Capitolato e comunque ogni onere relativo al personale e alla sua gestione, alle attrezzature e ai mezzi e alla loro manutenzione, al cantiere e agli uffici.

Art. 13 - (Integrazione dei servizi affidati)

La richiesta di interventi aggiuntivi potrà essere fatta dall'amministrazione aggiudicatrice che procederà con una "e-mail ordinativa" con indicazione delle disposizioni da seguire, aggiuntive rispetto al contratto. Le "e-mail ordinarie" saranno trasmesse all'appaltatore e soddisfatte alle scadenze previste.

Relativamente alla quantificazione economica essa sarà compresa nell'importo onnicomprensivo a tonnellata definito nell'offerta.

Art. 14 - (Servizi festivi)

Il corrispettivo dei servizi resi in giorni festivi non verrà maggiorato rispetto al corrispettivo.

Art. 15 - (Importo dell'affidamento)

L'importo stimato totale dell'appalto comprensivo dell'eventuale rinnovo è pari a € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila virgola zero zero) oltre IVA di legge.

L'offerta dovrà essere effettuata indicando **un corrispettivo onnicomprensivo per ogni tonnellata di rifiuto verde** raccolta e conferita presso l'impianto di CERMEC spa.

Il prezzo offerto si intende al netto del ribasso percentuale offerto e comprensivo di tutte le spese.

Non saranno ammesse offerte parziali e/o condizionate.

Art. 16 - (Invariabilità del prezzo contrattuale)

Il prezzo offerto in sede di gara e le correlate caratteristiche/condizioni tecniche, sono da intendersi impegnativi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza imprevedibile ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione dello stesso.

Art. 17 - (Pagamento)

Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario a 90 giorni data fattura fine mese, stante il mantenimento dei requisiti di regolarità degli adempimenti nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali, a seguito di emissione di regolare fattura, con obbligo di fatturazione elettronica ed applicazione dello split-payment.

La fattura dovrà essere necessariamente corredata da un report mensile attestante le quantità di rifiuto raccolto e conferito presso la piattaforma CERMEC.

il corrispettivo verrà liquidato previa verifica sulla regolare esecuzione del servizio nei termini previsti dal presente Capitolato e previa detrazione delle eventuali penali e delle eventuali spese relative all'esecuzione d'ufficio. Qualora l'importo delle detrazioni fosse superiore al credito dell'appaltatore, la differenza sarà conguagliata sull'importo del mese successivo.

Art. 18 - (Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

- a. all'esatta osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b. leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- c. disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- d. contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
- e. disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- f. norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto ((ad esempio il D.Lgs. n. 152/2006, Albo Gestori Ambientali, leggi sulla circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico);
- g. delle norme sulla privacy di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- h. sulle disposizioni civilistiche in materia di buona fede e di lealtà contrattuale.

Art. 19 - (Firma del contratto)

L'appaltatore dovrà stipulare il contratto, nelle forme di legge, tempestivamente. La mancata stipulazione costituirà causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, l'amministrazione aggiudicatrice procederà alla dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dall'aggiudicazione e la fornitura potrà essere affidata alla ditta risultante seconda nella graduatoria della procedura.

Il presente Capitolato fa parte integrante del disciplinare di gara e del successivo contratto di appalto.

Art. 20 - (Cauzione provvisoria – definitiva, spese)

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti, così come richiamate, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nel Disciplinare di gara. In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.

La cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura aperta sarà pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'affidamento, fermo restando le agevolazioni previste dal citato D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come indicato nel Disciplinare di gara e connesse agevolazioni ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva è applicata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore in relazione alle forniture connesse con l'affidamento, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al disotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'amministrazione aggiudicatrice circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto della fornitura. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

Saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, ove esistano.

Art. 21 - (Garanzie)

L'appaltatore si impegna ad effettuare il servizio in coerenza con tutti gli atti di gara.

Art. 22 - (Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)

L'appaltatore è responsabile verso l'amministrazione aggiudicatrice del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte dell'amministrazione aggiudicatrice e della disciplina dei propri dipendenti.

L'appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD.

Eventuali sanzioni amministrative comminate all'amministrazione aggiudicatrice a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'appaltatore, saranno addebitate all'appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.

L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e l'amministrazione aggiudicatrice avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione aggiudicatrice e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'affidamento.

L'appaltatore dovrà presentare copia di una polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi), a copertura di eventuali danni arrecati all'amministrazione aggiudicatrice ad altri nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Il massimale della polizza dovrà essere comunque non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/zero zero). L'appaltatore è tenuto all'integrazione temporale della predetta polizza qualora la sua durata si trovi ad essere inferiore rispetto alla durata del contratto.

L'appaltatore si obbliga ad operare nel rispetto delle normative vigenti in materia e secondo le migliori tecniche disponibili. L'appaltatore deve possedere mezzi e attrezzature idonei allo svolgimento del servizio, conformi alla norme CEE.

L'appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rubricato Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

In sede di svolgimento del servizio ASMIU si riserva di verificare l'effettiva applicazione delle misure di sicurezza indicate.

Art. 23 - (Specifiche tecniche)

Fermo restando quanto specificato nel presente Capitolato, si applicano, per quanto compatibili, i contenuti del D.Lgs. n. 50/2016 l'art. 68 rubricato Specifiche tecniche ed i contenuti dell'allegato XIII (Definizione di talune specifiche tecniche) riferiti alle forniture (punto 1, lett. «a», esclusa).

Art. 24 - (Certificazione qualità)

L'appaltatore certificato qualità ai sensi dell'art. 87, D.Lgs. n. 50/2016, rubricato Certificazione delle qualità, è tenuto a fornire copia sottoscritta.

Art. 25 - (Codici etici o di comportamento)

L'appaltatore dotato di codici etici o di comportamento (anche in analogia a quanto previsto dalla l. 231/2001 rubricata Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) sono tenuti a fornirli in copia resa conforme non autenticata.

Art. 26 - (Cessione e subappalto)

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto compreso), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dall'amministrazione aggiudicatrice, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'amministrazione aggiudicatrice.

Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art. 105 rubricato Subappalto del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105 rubricato Subappalto, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, non sussistendo le ipotesi della lett. «c» ivi prevista, in ragione della specifica natura del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.

Art. 27 - (Risoluzione del contratto)

L'appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 rubricato Clausola risolutiva espressa del codice civile, nei casi sotto elencati:

- a) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'appaltatore;
- b) quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente il servizio appaltato;
- c) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte di ASMIU;
- d) per sospensione del servizio per oltre 48 (quarantotto) ore, eccetto per comprovate cause di forza maggiore;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento nonché per la perdita dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- f) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;
- g) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;

h) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% (dieci per cento) della base d'asta con computo e calcolo su base annua;

i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo Capitolato entro 5 (cinque) giorni naturali dalla data della richiesta;

f) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'amministrazione agirà ai sensi dell'articolo 1453 rubricato Risolubilità del contratto per inadempimento e successivi del codice civile.

Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art. 1456 del C.C., pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena l'amministrazione aggiudicatrice comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.

Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt. 1453 rubricato Risolubilità del contratto per inadempimento e 1454 rubricato Diffida ad adempiere del codice civile, cosicché l'amministrazione dovrà intimare per iscritto all'appaltatore di adempiere entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 28 - (Obblighi trattamento dati)

In relazione al presente Capitolato è richiesto all'appaltatore di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Titolare del trattamento dei dati è l'azienda ASMIU. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo cartaceo ed elettronico e sarà garantita la sicurezza e la riservatezza. Relativamente ai suddetti dati, all'appaltatore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Acquisita la suddetta informativa, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 29 - (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari" della L. n. 136/2010 rubricata "Piano straordinario contro le mafie", nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ASMIU ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Massa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

All'appaltatore è noto ed accetta e comunica con la presentazione dell'offerta, senza alcuna riserva, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, c. 9 bis, della L. n. 136/2010, causa di risoluzione della convenzione.

L'appaltatore comunica inoltre che in caso di subappalto, l'appaltatore è obbligato a tracciare i suoi subappaltatori ai sensi dell'art. 3, c. 9, della citata L. n. 136/2010.

Art. 30 - (Segreti tecnici e commerciali)

Spetta al concorrente indicare il possesso di segreti tecnici o commerciali e le relative fonti proprietarie ovvero di tutela della proprietà industriale, e quindi quali esatte parti dei documenti da essi forniti in sede di procedura competitiva dovranno ritenersi ricomprese in tale segreto/i ai sensi dell'art. 53 rubricato "Accesso agli atti e riservatezza", c. 5, lett. «a», D.Lgs. n. 50/2016. In assenza di specificazioni circa i segreti tecnici e commerciali da parte del concorrente l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere ad ulteriori richieste sull'argomento.

Art. 31 - (Conformità al D.Lgs. n. 231/2001)

I partecipanti alla gara e l'aggiudicatario dichiarano:

- di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e delle sue implicazioni;
- di essere a conoscenza che ASMIU ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001 ed è dotata di un Organismo di Vigilanza che verifica l'adeguatezza e l'effettiva applicazione del Modello medesimo;
- di non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati contemplati nel D.lgs. n. 231/2001 (in caso di Società tale dichiarazione vale per il rappresentante legale);
- di impegnarsi al rispetto assoluto del D.lgs. n. 231/2001;
- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro); non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti

che possono integrare le fattispecie di reato di cui al D.lgs. n. 231/01 a carico di ASMIU, nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente per la stessa gli eventi delittuosi di cui al D.lgs. n. 231/01;

- di impegnarsi a non impiegare cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. n. 231/2001);

L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà ASMIU a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 32 - (Spese contrattuali)

Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa.

Art. 33 - (Controversie)

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è competente il Tribunale di Massa.

IL RUP
Michele Crudeli